



PROVINCIA DI SONDRIO

PARERE N. 28

DEL 12/12/2024

Settore Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca

<i>Oggetto</i>	Valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i.
<i>Intervento</i>	RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONE D'ACQUA AD USO INDUSTRIALE PER INNEVAMENTO ARTIFICIALE DAL TORRENTE FEDERIA E DALLA SORGENTE RIN DE BORCH, IN TERRITORIO DEL COMUNE DI LIVIGNO, ASSENTITE RISPETTIVAMENTE CON D.G.R. LOMBARDIA NN. 33816-33817 DEL 9 MARZO 1993
<i>Comune</i>	Livigno
<i>Proponenti</i>	società Carosello 3000 S.r.l. e Comune di Livigno
<i>Sito N2000</i>	ZSC IT2040003 Val Federia

IL DIRIGENTE

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 147/2009/CE del Consiglio del 30/11/2009 relativa alla conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il D.P.R. 08/09/1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, e della flora e della fauna selvatiche" e s.m.i.;

VISTA la L. 11/02/1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 30/11/1983 n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" e s.m.i. e in particolare l'art. 25 bis che detta disposizioni per la definizione, la regolamentazione e la gestione della Rete Natura 2000;

VISTA la D.G.R. 30/12/2009 n. VIII/10962 "Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi";

VISTO il D.M. 17 ottobre 2007, n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. 5/12/2013 n. X/1029 "Adozione delle misure di conservazione relative ai siti di interesse comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 siti di importanza comunitaria (SIC), ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.";

VISTO il D.M. 30/04/2014 "Designazione di talune Zone Speciali di Conservazione della regione biogeografica alpina e della regione biogeografica continentale, insistenti nel territorio della Regione Lombardia.";

VISTA la D.G.R. 29/03/2021 n. XI/4488 "Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

VISTA la D.G.R. 16/11/2021 n. XI/5523 "Aggiornamento delle disposizioni di cui alla D.G.R. 29 marzo 2021 n. XI/4488 - Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

RICHIAMATO il principio di precauzione contenuto nell'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che deve esser applicato ogniqualvolta non sia possibile escludere con ragionevole certezza scientifica il verificarsi di interferenze significative generate da un piano programma/progetto/intervento/attività sui siti della Rete Natura 2000;

VISTA la D.G.P. 17/09/2004 n. 369 "Attuazione Direttiva 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997 – Rete Natura 2000 - Accettazione dei compiti di gestione dei Siti d'Importanza Comunitaria";

VISTO il D. lgs. 07/07/2011 n. 121 sulla tutela penale dell'ambiente;

VISTA la L.R. 31/03/2008 n. 10 "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione";

VISTA la nota n. 27862 del 11/09/2024 del Servizio acqua e energia di questa Provincia con la quale venivano richiesti i pareri istruttori ai sensi del RR 2/2006;

CONSIDERATO che nella documentazione allegata all'istanza di rinnovo mancava l'istanza di valutazione di incidenza, e che pertanto con nota n. 28243 del 16/09/2024 il Servizio acqua e energia richiedeva integrazione documentale;

VISTA l'istanza di Valutazione di Incidenza relativa al RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONE D'ACQUA AD USO INDUSTRIALE PER INNEVAMENTO ARTIFICIALE DAL TORRENTE FEDERIA E DALLA SORGENTE RIN DE BORCH, IN TERRITORIO DEL COMUNE DI LIVIGNO, ASSENTITE RISPETTIVAMENTE CON D.G.R. LOMBARDIA NN. 33816-33817 DEL 9 MARZO 1993 presentata dal Comune di Livigno il 16/10/2024 e registrata al protocollo provinciale al n. 31727;

VISTA la documentazione allegata alle istanze di rinnovo della concessione e di valutazione di incidenza;

PRESO ATTO dell'avvenuta pubblicazione del procedimento di Screening sulla piattaforma regionale SIVic, ID SCREE.0290.2024;

CONSIDERATO che la valutazione riguarda il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal torrente Federia a scopo industriale (viene esclusa quella dalla sorgente Rin de Borch in quanto esterna al sito Natura 2000 e non interferente con il reticolo idrico interno al sito). La concessione in essere è intestata alla società Carosello 3000 S.r.l e con il rinnovo verrà cointestata al Comune di Livigno, a seguito di un'apposita convenzione siglata tra Comune e Società, che utilizzerà l'acqua derivata per riempire il proprio bacino artificiale di innevamento, situato a monte della derivazione, di futura realizzazione. Il volume annuo massimo derivabile è di 259.200 mc. Con il rinnovo viene chiesta l'estensione del prelievo al periodo 15 maggio – 15 luglio (nella concessione in essere il

prelievo è autorizzato dal 1° novembre al 31 marzo), mantenendo inalterato il volume annuo derivato e non superando il volume medio annuo derivabile nell'arco della durata della concessione;

VISTO lo Screening d'incidenza proponente che individua anche le condizioni d'obbligo;

VISTO che in data 11/11/2024, prot. 34812, il Servizio Produzioni vegetali, Infrastrutture e Foreste della Provincia ha chiesto integrazioni, acquisite al protocollo provinciale il 10/12/2024 al n. 38827;

VISTA la relazione istruttoria di Screening valutatore redatta dal Servizio Produzioni vegetali, Infrastrutture e Foreste della Provincia (prot. 39079 del 12/12/2024) conclusasi positivamente e che tuttavia non condivide le condizioni d'obbligo individuate nello Screening proponente in quanto riferite a interventi sul territorio non previsti dal rinnovo della concessione o in contrasto con la richiesta di variazione del periodo di prelievo;

RITENUTO di non richiedere integrazioni alla condizioni d'obbligo in quanto non se ne ravvisano di coerenti con il rinnovo in oggetto;

VISTO il Piano gestione del Sito Natura 2000 ZSC IT2040003 Val Federia;

RILEVATO che lungo l'asta del torrente derivato sono presenti:

- habitat di interesse comunitario cod. 3220, 4080, 6230*, 7140 e habitat di specie;
- specie di cui all'art. 4 e inserite nell'Allegato 1 della Direttiva 2009/147/CE;

VERIFICATO che dai dati a disposizione della Provincia gli interventi non avranno effetti significativi su specie e habitat e habitat di specie d'interesse comunitario;

RIPORTATE le conclusioni e motivazioni (parere motivato) della procedura di Screening: *"Si ritiene che la procedura di Valutazione di incidenza si possa concludere al livello I (Screening) con il rilascio di parere positivo di valutazione di incidenza, in quanto, sulla base delle informazioni acquisite, è possibile concludere che il RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONE D'ACQUA AD USO INDUSTRIALE PER INNEVAMENTO ARTIFICIALE DAL TORRENTE FEDERIA E DALLA SORGENTE RIN DE BORCH, IN TERRITORIO DEL COMUNE DI LIVIGNO, ASSENTITE RISPETTIVAMENTE CON D.G.R. LOMBARDIA NN. 33816-33817 DEL 9 MARZO 1993 non determinerà incidenze significative sul sito Natura 2000 ZSC IT2040003 Val Federia, non pregiudicando il mantenimento dell'integrità dello stesso con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie.*

Con l'istanza di rinnovo della concessione di derivazione dal torrente Federia viene chiesta l'estensione del periodo di prelievo a parità del volume annuo massimo derivabile e comunque non superando il volume medio annuo derivabile nell'arco della durata della concessione. Considerato che il periodo aggiuntivo richiesto, dal 15 maggio al 15 luglio, coincide con quello in cui le portate sono mediamente più elevate, si può ritenere che i volumi derivati nei periodi di magra siano di conseguenza ridotti, garantendo un maggior deflusso nel momento in cui le portate sono inferiori. A 800 m a valle della derivazione è però presente l'habitat 3220 "Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea", ambiente che si mantiene grazie a periodiche inondazioni che ne bloccano l'evoluzione verso le comunità legnose riparie. La riduzione del deflusso nel periodo primaverile-estivo potrebbe favorire questa evoluzione con influenze negative sulla conservazione dell'habitat; si ritiene tuttavia che il regime pluviometrico degli ultimi anni, caratterizzato da frequenti eventi estremi, possa garantire comunque il dinamismo morfogenetico in grado di mantenere l'habitat.

Si fa presente inoltre che la relazione idrogeologica allegata all'istanza di rinnovo riporta che nel documento "Stato delle acque superficiali in Regione Lombardia - Rapporto sessennale 2014-2019" redatto da ARPA Lombardia il valore dello Stato ecologico del torrente Federia risulta sufficiente e che pertanto secondo quanto previsto dal metodo ERA introdotto dalla Direttiva Derivazioni, per il

rinnovo della concessione deve essere dimostrato che la derivazione non sia la causa dello Stato ecologico inferiore al buono. Poiché le motivazioni addotte per tale dimostrazione non sono sembrate esaustive si è provveduto a richiedere un chiarimento ad ARPA Lombardia circa lo Stato ecologico del torrente dal quale è emerso che il valore sufficiente è dovuto allo stato dei macrovertebrati bentonici che tuttavia nella classificazione intermedia del triennio 2020-2023 ha riportato valori buoni (confermati anche dai dati raccolti nel 2023), riportando il valore dello Stato ecologico a buono. Tali risultati derivano anche dalla scelta di una stazione di monitoraggio più rappresentativa dell'intero corpo idrico, posta a monte dell'immissione del torrente della val Saliente, in quanto non interessata da trasporto solido che rende difficile l'istaurarsi di una comunità macrobentonica stabile.”;

ESPRIME

ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. **parere di Valutazione di incidenza positivo**, in quanto, sulla base delle informazioni acquisite, è possibile concludere che il progetto "RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONE D'ACQUA AD USO INDUSTRIALE PER INNEVAMENTO ARTIFICIALE DAL TORRENTE FEDERIA E DALLA SORGENTE RIN DE BORCH, IN TERRITORIO DEL COMUNE DI LIVIGNO, ASSENTITE RISPETTIVAMENTE CON D.G.R. LOMBARDIA NN. 33816-33817 DEL 9 MARZO 1993" non determinerà incidenze significative sul sito Natura 2000 "ZSC IT2040003 Val Federia";

e DISPONE

la trasmissione del presente parere al Servizio acqua ed energia della Provincia e al Comune di Livigno nonché la pubblicazione on-line come disposto dall'art. 25-bis, comma 8 ter, della L.R. 86/1983 e s.m.i.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, la cui acquisizione è prevista dalle normative vigenti.

Il presente parere ha validità di 5 anni.

IL DIRIGENTE REGGENTE

Evaristo Pini

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005

Responsabile del Servizio Produzioni vegetali, Infrastrutture e Foreste: Alberto Sandrini
Istruttore: M. Gabriella Bianchi 0342 531345 mariagabriella.bianchi@provinciasondrio.it